

Cassazione penale sez. V, 18/02/2025, n. 19096

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa l'1 luglio 2022, il Tribunale di Milano, per quanto qui di interesse, aveva condannato Br.Gu. per i reati di cui agli artt. 416 e 624 e 625 cod. pen., 2635 cod. civ., 40, comma 1, lett. b), e comma 4, D.Lgs. n. 504 del 1995 e 49, comma 1, D.Lgs. n. 504 del 1995. Aveva altresì inflitto alla Br. Combustibili Srl la sanzione pecuniaria per illecito amministrativo, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 2635 cod. civ., contestati al Br.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, Br.Gu. (nella qualità di consulente della Br. Combustibili Srl) e i dirigenti della Maxcom Spa Al.Gi. (coimputato che non ha impugnato la sentenza di appello), Ca.Le. e Pa.Gi. (in ordine a questi ultimi due si è proceduto separatamente) avrebbero costituito un'associazione per delinquere finalizzata a sottrarre in modo continuativo prodotti petroliferi alla Maxcom Spa, prelevandoli abusivamente dal deposito di S, alla cui direzione erano addetti Al.Gi. e il Ca.Le. (capo A).

In attuazione del programma criminoso, l'imputato e i correi avrebbero commesso svariati furti (per un valore complessivo di Euro 350.000,00), per eseguire i quali organizzavano doppi carichi: uno ufficiale, effettuato con le autobotti munite di regolari documenti di trasporto, relativi a prodotti regolarmente acquistati e con accisa pagata; l'altro in nero, relativo a prodotti trafugati e non pagati alla Maxcom Spa (capo B).

Con tali condotte, si sarebbero resi responsabili pure dei delitti previsti dall'art. 2635, commi 1 e 3, cod. civ., atteso che il Br.Gu. avrebbe anche versato agli altri tre somme di denaro, per far compiere loro atti contrari ai doveri inerenti al loro ufficio e all'obbligo di fedeltà (capo C).

Gli associati, infine, in concorso con gli autisti delle autobotti, con le descritte condotte, avrebbero violato anche l'art. 40, comma 1, lett. b), e comma 4, D.Lgs. n. 504 del 1995 e l'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 504 del 1995, sottraendo al pagamento delle accise i prodotti rubati, che venivano trasportati anche senza i regolari documenti di trasporto (capi F e G).

La Br. Combustibili Srl, in persona del legale rappresentante Bronchi Elena, era stata ritenuta responsabile per non aver impedito ed anzi essersi avvalsa del profitto dei delitti di cui sopra, permettendo che Br.Gu. organizzasse le condotte criminosi indicate e ne riversasse i proventi a vantaggio della società (capo D).

Con sentenza pronunciata il 30 luglio 2024, la Corte di appello di Milano, per quanto qui di interesse, ha dichiarato l'estinzione di tutti i reati, ad eccezione di quello di cui all'art. 416

cod. pen., rideterminando la pena e riconoscendo al Br.Gu. i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. In particolare, ha dichiarato estinti per rimessione della querela i reati di furto, ritenendo in essi assorbiti anche quelli di corruzione tra privati, e per prescrizione i reati di cui agli artt. 40, comma 1, lett. b), e comma 4, D.Lgs. n. 504 del 1995 e 49, comma 1, D.Lgs. n. 504 del 1995.

Ha, altresì, prosciolto la Br. Combustibili Srl• dall'illecito amministrativo, in relazione al reato di cui all'art. 2635 cod. civ., riducendo la sanzione inflitta all'ente.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, Br.Gu. e la Br. Combustibili Srl• hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.

3. Il ricorso di Br.Gu. si compone di due motivi.

3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.

Contesta la motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato tutti i rilievi critici sollevati dall'appellante, con riferimento all'attendibilità delle dichiarazioni rese da Pa.Gi. e ai riscontri esterni valorizzati dal giudice di primo grado, nonché avrebbe valutato la ricostruzione alternativa dei fatti offerta dalla difesa.

Secondo tale ricostruzione, i prodotti oggetto di contestazione non sarebbero stati illegittimamente sottratti alla Maxcom Spa•, ma sarebbero stati da questa attribuiti alla Br. Combustibili Srl• senza pagamento di corrispettivo, per compensare la scarsa qualità dei prodotti in precedenza forniti, oggetto di specifiche contestazioni. L'accordo transattivo sarebbe stato raggiunto con il Pa.Gi., che rappresentava la Maxcom Spa•, e non sussisterebbe alcun elemento che consentirebbe di affermare che la società fosse all'oscuro di tale accordo. Tale ricostruzione si basa sul significato da attribuire alle parole "carichi in nero", utilizzate dal Br.Gu. e dal Pa.Gi. nelle loro conversazioni. Con l'espressione "in nero", secondo il ricorrente, dovrebbe intendersi, invero, non l'illegittima sottrazione dei prodotti alla Maxcom Spa•, ma la mera sottrazione dei prodotti al pagamento delle imposte.

Tale versione alternativa non sarebbe stata adeguatamente valutata dalla Corte di appello, che non avrebbe considerato neppure le prove addotte a sostegno dalla difesa e, in particolare, le dichiarazioni rese dai testi, dalle quali emergerebbe che la Maxcom Spa•, all'epoca dei fatti, aveva fornito prodotti di scarsa qualità, la cui commercializzazione, oltre che ad essere oggetto di continue lamentele da parte dei clienti, avrebbe determinato anche un'indagine della Guardia di finanza, che aveva coinvolto i vertici della Maxcom Spa•.

3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416 cod. pen.

Contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa alla sussistenza dell'associazione per delinquere, sostenendo che la Corte di appello si sarebbe limitata a valorizzare elementi che sarebbero significativi per dimostrare non la stabilità di un presunto vincolo associativo, ma, piuttosto, l'accordo sotteso alla commissione di specifici delitti.

Mancherebbe, secondo il ricorrente, la prova di un accordo di ampio respiro, volto alla commissione di una serie non determinata di reati. Dalle intercettazioni telefoniche, infatti, emergerebbe che tutto si sarebbe esaurito nell'accordo siglato tra il Pa.Gi. e il Br.Gu., volto alla programmazione e alla realizzazione delle condotte distrattive.

In coerenza con tale limitata portata dell'accordo, non vi sarebbero rapporti tra tutti i presunti associati. Il Br.Gu. avrebbe ignorato l'identità e addirittura l'esistenza degli altri presunti sodali e tantomeno avrebbe conosciuto il contributo che questi avrebbero fornito alla presunta associazione.

Mancherebbe, inoltre, la dimostrazione dell'esistenza di una qualsiasi struttura organizzativa e della disponibilità di mezzi propri da parte dell'associazione. Con riferimento a quest'ultimo profilo, il ricorrente evidenzia che i mezzi dell'azienda del Br.Gu. non potrebbero essere ricondotti all'associazione, atteso che non risultava che i correi avessero imposto un modulo illecito a tali mezzi.

Mancherebbe completamente la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, atteso che, dal dibattimento, sarebbe emerso che il Br.Gu. aveva come unico punto di riferimento il Pa.Gi., non avendo alcuna consapevolezza di cooperare con altri, e che il Ca.Le. non avrebbe intrattenuto contatti diretti né con il Br.Gu. né con il Pa.Gi.

4. Il ricorso della Br. Combustibili Srl si compone di quattro motivi.

4.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

Rappresenta che la difesa, con l'atto di appello, aveva contestato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità dell'ente in relazione a tutti i reati contestati agli imputati e, dunque, anche in ordine al reato di associazione per delinquere, nonostante nel capo d'imputazione, quello relativo alla responsabilità dell'ente, mancasse uno specifico riferimento a quest'ultimo reato. La difesa, in particolare, aveva dedotto che la contestazione all'ente, come emergeva dalla lettura del capo d della rubrica, non era relativa all'art. 24-ter, comma 2, D.Lgs. 231 del 2001 (che prevede la responsabilità dell'ente per i delitti previsti dall'art. 416 cod. pen.), ma solo all'art. 25-ter, lett. s-bis (che

prevede la responsabilità dell'ente per il reato di cui all'art. 2635 cod. civ.). Palese, pertanto, sarebbe stata la violazione del principio di correlazione tra accuse e sentenza.

La Corte di appello, tuttavia, aveva ritenuto infondate le censure della difesa, sostenendo che l'imputazione, anche se priva dello specifico riferimento all'art. 24-ter, comma 2, contenesse comunque l'espresso rimando ai delitti contestati nei capi precedenti e, dunque, anche al reato di associazione per delinquere, contestato al capo a.

Tanto premesso, il ricorrente censura tale motivazione, sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, il capo d'imputazione non conterrebbe l'espresso rimando ai delitti contestati nei capi precedenti, ma semplicemente l'affermazione che l'ente si sarebbe avvalsa del profitto dei delitti di cui sopra. Dalla descrizione del capo di imputazione, dunque, non emergerebbe in modo sufficientemente chiaro il profilo di responsabilità addebitato all'ente: il supposto vantaggio ricavato dalla società non potrebbe infatti implicare un automatico addebito di responsabilità in capo all'ente per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. Mancherebbe, quindi, sotto il profilo descrittivo, il rimprovero alla persona giuridica in relazione al reato di associazione per delinquere.

Nel capo d, inoltre, mancherebbe qualsiasi riferimento descrittivo ai profili della colpa di organizzazione dell'ente, che assumerebbe grande rilevanza in ordine alla tipicità dell'illecito amministrativo.

4.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 5, 24-ter e 66 D.Lgs. n. 231 del 2001.

4.2.1. Con una prima censura, sostiene che il Br.Gu. non potrebbe essere inquadrato in nessuna delle categorie soggettive indicate dall'art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2001, non essendo inserito nell'organigramma societario e non esercitando, neppure di fatto, alcun potere di gestione dell'ente.

La Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato sul punto, oggetto di specifica doglianza difensiva, limitandosi ad affermare che la sussistenza di tale requisito soggettivo sarebbe desumibile dal fatto che l'imputato era procuratore della società e che lavorava nel settore commerciale dell'azienda di famiglia. Trascurando in tal modo anche il fatto che la difesa, con l'appello, aveva posto in rilievo che l'oggetto della procura era completamente avulso dall'ambito commerciale e atteneva ad attività estranee a quelle incriminate.

4.2.2. Con una seconda censura, contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello aveva addebitato il reato soggettivamente all'ente, fondando il proprio convincimento sul concetto di colpa della persona fisica e su quello di omissione del modello di organizzazione e gestione, in tal modo confondendo il quoziente soggettivo della persona fisica con la colpevolezza di organizzazione dell'ente.

La Corte d'Appello non avrebbe fornito una puntuale motivazione in ordine alla colpa di organizzazione, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che avrebbe affermato che non sarebbe sufficiente la mancanza o l'inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione, per appunto, della colpa di organizzazione, che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo.

4.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 24-ter e 66 D.Lgs. n. 231 del 2001 e 416 cod. pen.

Contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa alla sussistenza dell'associazione per delinquere, sostenendo che mancherebbero gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 416-bis cod. pen.

Dall'istruttoria e, in particolare, dalle conversazioni intercettate, emergerebbero elementi che sarebbero significativi per dimostrare non la stabilità e la permanenza di un vincolo associativo, ma, piuttosto, un accordo ben determinato per le apprensioni delle eccedenze in nero.

In coerenza con tale limitata portata dell'accordo, sarebbero intervenuti rapporti solo tra il Pa.Gi. e il Br.Gu.: gli altri presunti sodali neppure si conoscerebbero tra loro.

Mancherebbe, inoltre, la dimostrazione dell'esistenza di una qualsiasi struttura organizzativa e della disponibilità di mezzi propri da parte dell'associazione. I mezzi dell'azienda del Br.Gu., infatti, non potrebbero essere ricondotti all'associazione, atteso che non risultava che i correi avessero imposto un modulo illecito a tali mezzi.

Mancherebbe completamente la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e della affectio societatis.

4.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 11 e 12 D.Lgs. n. 231 del 2001 e 133 cod. pen.

Contesta il trattamento sanzionatorio e in particolare la commisurazione dell'indice di conversione della quota e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 231 del 2001.

Con particolare riferimento al primo profilo, sostiene che l'importo della singola quota risulterebbe esorbitante rispetto alle reali condizioni economiche e alle dimensioni dell'impresa. La Br. Combustibili Srl, infatti, sarebbe una un'impresa a conduzione familiare di medie dimensioni.

Con riferimento al secondo profilo, sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante in questione, in quanto la società avrebbe integralmente risarcito il danno

â??nelle more della celebrazione della prima udienza del giudizio dâ??appelloâ?•.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Br.Gu. deve essere rigettato, mentre, invece, il ricorso della â??Br. Combustibili Srlâ?• deve essere accolto, essendo fondato il secondo motivo, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo d dellâ??imputazione.

2. Il ricorso di Br.Gu. deve essere rigettato.

2.1. Il primo motivo di ricorso Ã? inammissibile.

Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge nÃ© travisamenti di prova o vizi di manifesta logicitÃ? emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una â??riletturaâ?• degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ã?, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimitÃ? la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piÃ¹ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, ScibÃ?, Rv. 249651). Risultano, poi, inammissibili tutte le censure che il ricorrente muove alla valutazione di attendibilitÃ? dei testi, atteso che â??non Ã? sindacabile in sede di legittimitÃ?, salvo il controllo sulla congruitÃ? e logicitÃ? della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilitÃ? delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fattiâ?• (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Dâ??Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, in ordine alla ricostruzione oggettiva dei fatti e alla valutazione delle prove, ha reso una motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, rispondendo anche alle censure mosse con lâ??atto di impugnazione, ritenendo evidentemente â??assorbiteâ?• le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Va, al riguardo ribadito che, â??nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non Ã? tenuto a compiere unâ??analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicchÃ© debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottataâ?• (Sez. 6, n.

34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935).

Deve essere sottolineato che la Corte di appello ha rigorosamente valutato la versione alternativa offerta dalla difesa, le dichiarazioni rese dal Pa.Gi. e le censure mosse dalla difesa alla sua attendibilità (cfr. pagine 48 e ss. della sentenza impugnata).

Ha, in particolare, messo in rilievo che il Pa.Gi. aveva riferito in maniera analitica l'accordo raggiunto per trafugare i prodotti dal deposito e le modalità con cui l'accordo era stato raggiunto, fornendo anche un documento, nel quale erano stati annotati i vari carichi.

Ha evidenziato, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, la circostanza che il Pa.Gi. si era determinato a confessare i fatti, all'amministratore delegato della Maxcom Spa, solo perché questo gli aveva mostrato gli esiti delle investigazioni private disposte dalla società, a seguito della segnalazione di anomalie da parte di un dipendente. Sempre sotto il medesimo profilo, ha evidenziato che: il Pa.Gi., nel corso del procedimento, aveva fornito dichiarazioni, in primo luogo, auto-accusatorie, essendosi egli attribuito la paternità dell'accordo criminoso; le dichiarazioni erano state ribadite in più occasioni e infine nel corso del dibattimento; il Pa.Gi. non avrebbe avuto alcun interesse nell'autoaccusarsi del furto dei prodotti invece di confermare di aver posto in essere un accordo transattivo, per ripianare le contestazioni sollevate dalla Br. Combustibili Srl.

Sotto il profilo della attendibilità estrinseca, la Corte territoriale ha posto in rilievo che le dichiarazioni rese dal Pa.Gi. trovavano pieno riscontro nelle conversazioni intercettate, negli esiti delle investigazioni private disposte dalla società e nelle dichiarazioni rese da Ma.Gi., Pi.Or. e Ro.An.

Come detto, la Corte territoriale ha ampiamente valutato anche la versione alternativa offerta dalla difesa, ritenendola non solo poco verosimile, ma anche contraddetta dal comportamento tenuto dall'amministratore delegato della società, che, appena ricevuta la notizia sulle anomale movimentazioni di prodotti petroliferi da parte degli automezzi della Br. Combustibili Srl, aveva dato mandato a un'agenzia investigativa al fine di verificare la fondatezza della notizia. Condotta che è del tutto incompatibile con la circostanza che la società fosse a conoscenza dell'accordo. Ha posto, poi, in rilievo che la presunta scarsa qualità dei prodotti petroliferi, che sarebbe stata contestata dai clienti della Br. Combustibili Srl, non sarebbe stata dimostrata, avendo trovato scarso riscontro dibattimentale, nelle sole dichiarazioni rese dalla teste Ta., che aveva genericamente riferito di lamentele della clientela, che, peraltro, non erano documentate.

2.2. Il secondo motivo del ricorso del Br.Gu. e il terzo motivo del ricorso della Br. Combustibili Srl che possono essere trattati congiuntamente, proponendo analoghe questioni sono infondati.

La Corte di appello, invero, ha reso una motivazione adeguata e priva di vizi logici in ordine alla sussistenza del reato associativo.

Ha escluso che potesse parlarsi di un mero concorso di reati, avvinti dal medesimo disegno criminoso, atteso che l'accordo non prevedeva la commissione di più determinati reati, ma la predisposizione di un'organizzazione per la realizzazione di una serie indeterminata e non preventivabile di reati, da consumare, di volta in volta, quando si sarebbero verificate le occasioni opportune e vi sarebbe stata la disponibilità dei prodotti nel deposito (cfr. pagine 53 e ss. della sentenza impugnata).

Ha, poi, posto in rilievo che c'era una precisa distribuzione dei compiti tra i vari associati, delineando in maniera chiara anche il ruolo svolto dai promotori, e che vi era disponibilità dei mezzi della Br. Combustibili Srl, utilizzati sistematicamente per gli illeciti trasporti.

La Corte di appello, poi, ha risposto anche al rilievo difensivo relativo alla mancanza di conversazioni telefoniche tra tutti gli associati, evidenziando il fatto che l'originario accordo tra il Pa.Gi. e il Br.Gu. era stato formalizzato solo dopo che quest'ultimo aveva avuto la disponibilità dell'Al.Gi. e del Ca.Le. Poi, in coerenza con i diversi ruoli assunti nell'ambito della struttura associativa e dei compiti che avevano nelle aziende di riferimento, i contatti intervenivano tra il Br.Gu. e il Pa.Gi. e poi tra quest'ultimo, intraneo alla Maxicom Spa, e i colleghi Ca.Le. ed Al.Gi., per l'attuazione delle concrete sottrazioni dei combustibili.

Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha posto in rilievo il fatto che l'imputato era stato ideatore, assieme al Pa.Gi., del patto criminoso ed era sicuramente consapevole della cooperazione del Ca.Le., quest'ultimo individuato, con accertamento irrevocabile, come colui che teneva i contatti con gli autisti dell'azienda del Br.Gu. ed operava nel deposito in modo da consentire la sottrazione dei prodotti petroliferi.

3. Il ricorso della Br. Combustibili Srl deve essere accolto, essendo fondato il secondo motivo.

3.1. Il primo motivo, relativo alla presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è infondato.

Nella rubrica del capo d'imputazione, effettivamente, non è richiamato l'art. 24-ter, comma 2, D.Lgs. 231 del 2001 (che prevede la responsabilità dell'ente per i delitti previsti dall'art. 416 cod. pen.), ma l'art. 25-ter, lett. r-bis. Va, tuttavia, evidenziato che, nella descrizione in fatto, vi è espresso rimando ai delitti contestati nei capi precedenti e, dunque, anche al reato di associazione per delinquere, contestato al capo a. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il profilo di responsabilità addebitato all'ente viene descritto in modo chiaro, atteso che viene contestato alla società di non aver impedito e di essersi avvalsa del profitto dei delitti di cui sopra.

Al riguardo, deve essere ribadito che, in tema di contestazione dell'«accusa», si deve avere riguardo alla descrizione del fatto ^{pi}1 che all'«indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati» è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (cfr. Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602; Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, Russo, Rv. 258920).

Quanto alla mancanza nell'imputazione di qualsiasi riferimento alla «colpa di organizzazione» dell'ente, va rilevato che tale censura, al ^{pi}1, poteva essere dedotta sotto il profilo del difetto di specificità dell'imputazione, che andava tempestivamente eccepito, ma non certo sotto quello della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

3.2. Il secondo motivo è fondato.

La Corte di appello, infatti, in ordine alla qualifica soggettiva rivestita dall'imputato nell'ambito della Br. Combustibili Srl, si è limitata a fare riferimento a una procura speciale, di cui non ha specificato il contenuto, alle generiche dichiarazioni rese dai testi e dallo stesso imputato, che aveva ammesso di lavorare nel settore commerciale dell'azienda di famiglia.

Si tratta di affermazioni generiche, dalle quali non è possibile desumere se il Br.Gu. rivestisse nell'ambito della società una delle specifiche qualifiche soggettive, che, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 231 del 2001, consentirebbero di estendere la sua responsabilità all'ente e, tantomeno, da esse è possibile desumere quale, tra le diverse categorie soggettive indicate dalla norma, venga specificamente in rilievo.

Al riguardo, va rilevato che l'art. 5, D.Lgs. n. 231 del 2001, al fine della configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente, oltre al compimento del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, richiede l'ulteriore elemento del rapporto qualificato tra l'autore del reato presupposto e l'ente. Il reato, invero, deve essere stato commesso da persone che «rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso» (art. 5, lett. a, D.Lgs. n. 231 del 2001) oppure da persone «sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a» (art. 5, lett. b), D.Lgs. n. 231 del 2001). Solo in presenza del legame soggettivo tra reo ed ente e quello teleologico tra reato ed ente è possibile configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, in quanto solo in presenza di tali legami si può ritenere che l'ente risponda per un fatto proprio e non per un fatto altrui.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la struttura dell'illecito addebitato all'ente risulta incentrata sul reato presupposto, rispetto al quale «la relazione funzionale sussistente tra reo ed ente e quella teleologica tra reato ed ente hanno la funzione di irrobustire il rapporto di

immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito alla persona morale un reato commesso sÃ da un soggetto incardinato nell'organizzazione ma per fini estranei agli scopi di questo. La sussistenza di tali relazioni consente di affermare che l'ente risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui. (così, in motivazione, Sez. 4, n. 18413 del 15/02/2022, Cartotecnica Grafica Vicentina Srl, Rv. 283247; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo).

Con specifico riferimento al legame soggettivo tra autore del reato presupposto ed ente, alla lettera a) dell'art. 5, viene dato rilievo alle persone che rivestono un ruolo apicale nell'ambito dell'ente, comprese quelle che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo sull'ente. Come emerge dal chiaro dato letterale e come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, possono venire in rilievo anche i reati commessi da soggetti che non rivestano incarichi formali, quando questi, di fatto, esercitano sull'ente poteri di gestione o di controllo sul medesimo (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 3211 del 20/10/2023, Castellari, Rv. 285847).

Alla lettera b), dell'art. 5, viene, invece, dato rilievo anche al rapporto tra l'ente e i soggetti subordinati a quelli che rivestono un ruolo apicale.

Va evidenziato che assume rilievo anche l'individuazione della specifica categoria soggettiva indicata dall'art. 5 e, in particolare, la riconduzione del rapporto tra ente e autore del reato alle ipotesi previste dalla lettera a oppure a quelle previste dalla lettera b) dell'art. 5.

Va, invero, rilevato che il legislatore, per evitare il rischio di configurare una sorta di responsabilità oggettiva, ha correttamente previsto criteri di imputazione soggettiva della responsabilità degli enti, desumibili essenzialmente dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001 e 30 D.Lgs. n. 81 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha elaborato la nozione di "colpa di organizzazione" dell'ente, consistente, essenzialmente, nel non avere predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. La condotta dell'agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica quanto di un preciso assetto organizzativo "negligente" dell'impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione di uno dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo (cfr. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n. 231/2001 e all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va specificamente provata dall'accusa" (così, in motivazione, Sez. 4, n. 18413 del 15/02/2022, Cartotecnica Grafica Vicentina Srl, Rv. 283247; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo). Rimane, quindi, la rilevanza dei modelli di organizzazione e della disciplina prevista

dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231 del 2001, che Ã diversamente articolata proprio sulla base del tipo di legame tra lâ?autore del reato e lâ?ente, atteso che lâ?art. 6 prevede una disciplina per i casi in cui i reati siano stati commessi da soggetti apicali e lâ?art. 7 ne prevede una differente per i casi in cui i reati siano stati commessi da soggetti subordinati a quelli che rivestono ruoli apicali.

Da quanto finora esposto emerge la rilevanza del rapporto tra autore del reato ed ente, in mancanza del quale il reato non puÃ essere ricondotto neppure sotto il profilo oggettivo allâ?ente, e della riconduzione di tale rapporto alle ipotesi previste dalla lettera a) oppure a quelle previste dalla lettera b), dellâ?art. 5, che assume rilevanza anche al fine della ricostruzione della â?colpa di organizzazioneâ?.

Ebbene, su tali fondamentali profili, la Corte territoriale si Ã limitata a delle generiche e confuse asserzioni, facendo riferimento, in alcuni casi, al ruolo di consulente della societÃ che sarebbe stato rivestito dal Br.Gu. e, in altri, al fatto che egli avrebbe lavorato nel settore commerciale dellâ?azienda di famiglia.

Asserzioni che non consentono di ritenere accertato il rapporto tra autore del reato ed ente e, tantomeno, di stabilire la particolare tipologia del suddetto rapporto e, cioÃ, se il Br.Gu. rivestisse, formalmente o di fatto, un ruolo apicale allâ?interno della â?Br. Combustibili Srlâ? oppure fosse persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che rivestiva un ruolo apicale allâ?interno della societÃ .

La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al capo d, relativo alla responsabilitÃ amministrativa dellâ?ente, deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame.

Risulta assorbito il quarto motivo, che Ã relativo al trattamento sanzionatorio.

4. La sentenza impugnata, essendo fondato il secondo motivo del ricorso della â?Br. Combustibili Srlâ?, deve essere annullata, limitatamente al capo d della rubrica, con rinvio per nuovo esame, avente a oggetto esclusivamente la responsabilitÃ amministrativa dellâ?ente, ad altra spione della Corte di appello di Milano. Il ricorso di Br.Gu., invece, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dellâ?art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al capo d e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso di Br.Gu. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

CosÃ deciso in Roma, il 18 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2025.

Campi meta

Massima : *Sussiste un vizio di motivazione (che comporta l'annullamento con rinvio) quando la sentenza di merito non accerta in modo specifico e adeguato il rapporto qualificato tra l'autore del reato presupposto e l'ente, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001.*

Affermazioni generiche relative al ruolo dell'imputato (come "procuratore della societ  " senza specificare il contenuto della procura, "consulente della societ  " o "lavoratore nel settore commerciale dell'azienda di famiglia") non consentono di desumere se l'autore del reato rientri tra i soggetti apicali (lett. a) o tra le persone sottoposte alla direzione o vigilanza (lett. b).

Supporto Alla Lettura :

LA RESPONSABILITA  DA REATO DEGLI ENTI E MODELLO 231

Il **D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001** (  Decreto 231  ) pone a carico degli enti, delle societ  , delle persone giuridiche, delle associazioni anche prive di personalit  giuridica una **responsabilit  amministrativa/penale** in dipendenza di determinati **reati** commessi da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto, qualora realizzati **nell'interesse o a vantaggio dell'ente** stesso e in conseguenza di una **colpa di organizzazione** ascrivibile all'ente, sovvertendo, dunque, il tradizionale principio   societas delinquere non potest  . Il sistema sanzionatorio previsto dal **Decreto 231** prevede: -sanzioni pecuniarie -sanzioni interdittive - confisca -pubblicazione della sentenza Al fine di evitare che l'ente incorra in una responsabilit  di fatto penale, il Decreto 231 disciplina Il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231)** finalizzato a ridurre il rischio di commissione di reati da parte dell'ente attraverso la previsione di procedure/regole di comportamento e protocolli che regolano e definiscono la struttura aziendale. Affinch  un Modello Organizzativo sia elaborato efficacemente, una organizzazione deve effettuare la valutazione del rischio, implementare le procedure specifiche, in grado di gestire il rischio e definire la struttura gestionale per la prevenzione dei reati.